



REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il presente Regolamento, previsto dal DPR 416/74 è stato stilato nel rispetto della normativa vigente, in particolare: D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico sulla scuola), D.P.R. 275/1999, D.I. 44/2001, L. 241/1990, integrata dalla L. 15/2005, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 163/2003.

Il Consiglio d'Istituto, al fine di stabilire precise norme a salvaguardia della vita democratica dell'Istituto e della partecipazione attiva di tutte le componenti coinvolte, adotta il presente Regolamento interno, che regola diritti, doveri e competenze del Consiglio e dei membri che ne fanno parte, del Presidente, del Vicepresidente, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni di lavoro, nonché le modalità per le convocazioni, lo svolgimento delle sedute e le deliberazioni.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

PARTE PRIMA: IL CONSIGLIO

ART. 1 – COMPONENTI

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale «Anna Frank», essendo la popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico ausiliario [ATA] e dal Dirigente scolastico.

La prima riunione del Consiglio di Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nella prima seduta del Consiglio d'Istituto presieduta dal Dirigente Scolastico, i Consiglieri eleggono il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta Esecutiva.

ART. 2 – COMPETENZE

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo, definisce obiettivi e programmi e verifica la rispondenza dei risultati, mentre al Dirigente Scolastico spetta l'adozione di atti e provvedimenti, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

Il Consiglio, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- A. Definizione delle linee guida per la formulazione del Piano dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti, e successiva adozione dello stesso;
- B. Adozione del Regolamento d'Istituto, che deve fra l'altro stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
- C. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- D. Definizione dei criteri generali per la programmazione educativa e continuità didattica;
- E. Definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e l'orientamento scolastico;
- F. Promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- G. Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- H. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- I. Definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, su proposta del Collegio dei Docenti;
- J. Partecipazione dell'Istituto ad iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, sentito il Collegio dei Docenti;
- K. Promozione di attività in collaborazione con Enti locali, ed altri soggetti pubblici e privati;

Il Consiglio d'Istituto, altresì, indica i criteri generali relativi:

- alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
- al coordinamento organizzativo dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe.

Il Consiglio di Istituto, inoltre, esprime:

- il parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;

- al Collegio dei Docenti, pareri in ordine ai progetti di sperimentazione.

Il Consiglio adotta le sanzioni disciplinari che, mantenendo comunque finalità educativa e costruttive, comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni dalla comunità scolastica, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il Consiglio d'Istituto designa i membri che compongono l'Organo di Garanzia.

ART. 3 – ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO - CONTABILI

Il Consiglio di Istituto delibera:

- il Programma Annuale (entro il 15 dicembre e comunque non oltre il 14 febbraio);
- le eventuali variazioni di bilancio relative a entrate non finalizzate ed il Conto Consuntivo (entro il 30 aprile);
- acquisisce, per conoscenza, le variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate e a storni conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto;
- stabilisce il limite per le minute spese;
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;
- esamina la periodica relazione del Dirigente Scolastico sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'Istituzione Scolastica.

Il Consiglio d'Istituto, inoltre, delibera in ordine:

- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art.34 c.1 D.Lgs. 297/1994 per acquisti senza comparazione di offerte;
- all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali;
- criteri di assegnazione e preferenza per concessione beni in uso gratuito.

Il Consiglio di Istituto fornisce pareri negli interventi di ampliamento dell'offerta culturale formativa derivanti dalle risorse raccolte con i contributi scolastici volontari effettuati dalle famiglie, preventivamente informate sulle destinazioni individuate.

Al Consiglio d'Istituto viene resa una rendicontazione, chiara ed esaustiva, della gestione dei contributi alle famiglie, entro temine dell'anno scolastico, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.

ART. 4 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è un membro eletto, tra i rappresentanti dei genitori, in occasione della prima seduta, presieduta dal Dirigente Scolastico.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto, o per acclamazione, tra tutti i componenti del Consiglio e risulta eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio stesso.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

Il Vicepresidente viene eletto secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

In assenza temporanea del Presidente, competono al Vicepresidente tutte le sue funzioni.

La sostituzione del Presidente dimissionario o decaduto avviene mediante nuova votazione in quanto il Vicepresidente non subentra di diritto.

ART. 5 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica dell'Istituto e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio.

Ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al Regolamento od eventualmente, per fornire, in caso di affermazioni dirette al suo operato, delucidazioni in merito, e rispetta il Regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano tra la componente dei genitori; in assenza dei rappresentanti dei genitori le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano d'età, indipendentemente dalla componente di appartenenza.

Il Presidente, in particolare:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- b. stabilisce i punti all'ordine del giorno delle sedute;
- c. adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- d. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- e. autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione e può disporre dei servizi di Segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

ART. 6 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente, ad un membro del Consiglio stesso.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste all'Art. 15 del presente Regolamento.

ART. 7 – CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Presidente con il preavviso di almeno 5 giorni per le sedute ordinarie, di almeno 3 giorni per le sedute straordinarie e di 1 giorno per le sedute urgenti.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli Consiglieri, inviata per posta elettronica o, in casi eccezionali, tramite gli alunni e deve indicare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno della seduta. Ogni Consigliere è tenuto a confermare la ricezione della convocazione attraverso una email di ricevuta.

Il Consiglio deve, altresì, essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta sottoscritta da un terzo dei Consiglieri.

La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque la convocazione non può essere rinviata per più di 10 giorni oltre il termine indicato nella richiesta.

Le sedute del Consiglio devono essere fissate in orari non coincidenti con l'orario di lezione e compatibili con gli impegni di lavoro dei membri.

ART. 8 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica. La verifica del numero legale viene fatta mediante appello nominale.

In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta e stabilisce la nuova data di convocazione, se necessario seguendo la prassi della seduta urgente.

Se durante una seduta viene a mancare il numero legale, i lavori del Consiglio sono interrotti; gli argomenti non trattati saranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva convocazione.

L'omessa convocazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta.

In caso di assenza, non è consentito ad alcun membro farsi sostituire nelle sedute del Consiglio, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che designerà il proprio delegato con atto formale da allegare al Verbale.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI RAPPRESENTANZE ESTERNE

In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio, la Giunta Esecutiva, nella persona del suo Presidente, può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, a titolo consultivo, esperti che debbano intervenire a proposito di un preciso punto all'ordine del giorno, oppure rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, rappresentanti sindacali, di associazioni territoriali, di Enti o di altre Istituzioni scolastiche.

ART. 10 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ELETTORI

Alle sedute del Consiglio d'Istituto è ammessa la presenza degli elettori delle componenti rappresentate [docenti, personale ATA, genitori], previa richiesta al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico, tenendo presente della capienza e dell'idoneità dei locali disponibili.

Gli aventi diritto saranno individuati mediante conoscenza diretta dei membri del Consiglio di Istituto o tramite presentazione di un documento di identità che permetta di identificare se il nominativo della persona rientra nelle liste elettorali dell'Istituto.

La presenza del pubblico è regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori: qualora il comportamento del pubblico non consentisse l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Il pubblico ammesso non ha diritto di parola e di voto. Previa richiesta al Presidente, può chiedere di esprimere opinioni su un punto dell'ordine del giorno.

ART. 11 – ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, sentita la Giunta Esecutiva, nella persona del suo Presidente.

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno, tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione, con le modalità previste all'Art. 12 del presente Regolamento.

L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere argomenti diversi da quelli previsti, a meno che, nella fase iniziale della seduta, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio decida di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

Prima o durante la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del Consiglio può presentare una mozione a carattere sospensivo, argomentando palesemente le motivazioni per cui l'argomento debba essere discusso in una seduta successiva. Un membro contrario a tale mozione ha facoltà di rendere palesi, a sua volta, le argomentazioni a sostegno della regolare trattazione dell'argomento. Sull'accoglimento od il rigetto della mozione, si pronuncia il Consiglio a maggioranza semplice e con votazione palese.

Le proposte dei Consiglieri di inserire argomenti all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio devono pervenire per iscritto, tramite posta elettronica, al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Presidente della Giunta Esecutiva, con almeno 10 giorni di anticipo, o essere verbalizzate nell'ultima riunione del Consiglio.

ART. 12 – DISCUSSIONE

In apertura dei lavori, il Consiglio esamina l'ordine del giorno e può decidere a maggioranza assoluta sia eventuali modifiche rispetto l'ordine di trattazione degli argomenti, sia possibili modifiche all'ordine giorno.

Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Una volta che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto.

ART. 13 - COMMISSIONI DI LAVORO, DELEGHE AL PRESIDENTE, ALLA GIUNTA E ALLE COMMISSIONI

Il Consiglio d'Istituto, al fine di realizzare al meglio il proprio potere di iniziativa, può costituire Commissioni su argomenti specifici, anche con la partecipazione di rappresentanti delle componenti che non facciano parte del Consiglio stesso. Dette Commissioni svolgono funzioni referenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio, entro il tempo concordato. Le Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico. Ogni Commissione elegge al suo interno un coordinatore che riferisce al Consiglio, su richiesta o di iniziativa, sull'attività svolta. Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. I lavori svolti dalla Commissione, così come proposte da questa formulate, saranno oggetto di specifica relazione da presentare al Consiglio.

Il Consiglio può delegare il Presidente o la Giunta per determinati compiti o per la soluzione di problemi che richiedano contatti con organismi esterni.

ART. 14 – VOTAZIONE E DELIBERAZIONE

Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio vota normalmente a scrutinio palese (con alzata di mano), ma anche per appello nominale o per scheda segreta.

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la votazione per appello nominale, con la registrazione dei nomi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti sul Verbale della seduta.

Il voto è segreto per le sole questioni che coinvolgano singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

In caso di votazione per scrutinio segreto, la Commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni, una volta accertata la presenza del numero legale a cura del Presidente, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi.

Non sono ammessi voti per delega per nessuno dei componenti in carica.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

ART. 15 – VERBALE DELLE SEDUTE

Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale a cura del Segretario.

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.

Il verbale deve indicare la data, l'ora e il luogo della seduta e chi svolge le funzioni di Segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi dei Consiglieri presenti e assenti, con l'indicazione se l'assenza è giustificata o meno, il riassunto delle discussioni per ogni punto all'ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l'esito delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio hanno facoltà di produrre il testo delle proprie dichiarazioni da riportare nel Verbale a cura del Segretario.

Il verbale sarà portato all'approvazione con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri nella successiva seduta del Consiglio. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che lo interessa o per la quale egli richiede rettifiche.

ART. 16 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione sul sito Web dell'Istituto delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione il verbale, nonché gli atti e le deliberazioni, concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

La copia della deliberazione deve rimanere pubblicata per un periodo di almeno 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi ne faccia richiesta secondo le disposizioni previste per l'accesso ai documenti amministrativi.

PARTE SECONDA: LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 17 – COMPONENTI

Il Consiglio d'Istituto designa al suo interno, in occasione della seduta di insediamento, la Giunta Esecutiva, composta da un docente, due genitori e un non docente (ATA), eletti a scrutinio segreto, o ad acclamazione, tra i componenti del Consiglio.

La designazione dei membri della Giunta esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il Consigliere che ha avuto più voti di preferenza nelle elezioni per il Consiglio di Istituto o, in subordine, il più anziano di età.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge anche le funzioni di Segretario.

In caso di decadenza o dimissioni di un membro della Giunta, il Consiglio procede alla sua sostituzione.

In qualunque caso l'elezione deve essere argomento all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 18 – CONVOCAZIONE

La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente della Giunta in tempi utili alla successiva convocazione del Consiglio di Istituto.

Il Presidente, sentito il parere unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d'Istituto. La convocazione deve riportare l'indicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui si svolgerà la seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.

È consentita la partecipazione ai lavori della Giunta Esecutiva al Presidente del Consiglio d'Istituto, formalmente come uditore.

ART. 19 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica.

In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta e stabilisce la nuova data di convocazione, se necessario seguendo la prassi della seduta urgente, come indicato per il Consiglio.

Se durante una seduta viene a mancare il numero legale, i lavori sono interrotti e gli argomenti non trattati saranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva comunicazione.

L'omessa convocazione anche di uno solo dei componenti della Giunta invalida la seduta.

In caso di assenza, non è consentito ad alcun membro farsi sostituire nelle sedute della Giunta Esecutiva, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che designerà il proprio delegato con atto formale da allegare al Verbale.

ART. 20 – COMPETENZE

La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio:

- propone il Programma Annuale e le sue variazioni;
- prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- espleta gli eventuali compiti e funzioni delegati dal Consiglio

La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento, dandone informazione al Consiglio. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio di Istituto.

PARTE TERZA: INCARICO

ART. 21 – DURATA IN CARICA

Il Consiglio d'Istituto rimane in carica per tre anni scolastici, così come il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva.

I membri del Consiglio, che nel corso del triennio decadano o si dimettano dall'incarico, vengono sostituiti in base a quanto stabilito all'Art. 22 del presente Regolamento.

Qualora nel corso del triennio il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio d'Istituto, cessassero dalle rispettive cariche, si procederà a nuova elezione delle due cariche

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

ART. 22 – DECADENZA DELL'INCARICO

I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare, o per telefono o via mail, il Presidente del Consiglio d'Istituto o la scuola con congruo anticipo e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa.

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al Presidente e la proposta del provvedimento deve essere notificata all'interessato entro 5 giorni. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte al Presidente e per conoscenza al Dirigente Scolastico e di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.

Decadono altresì dalla carica i Consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

ART. 23 – DIMISSIONI E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente. Il Consiglio prende atto della rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa.

Le dimissioni, una volta che il Consiglio ha preso atto delle stesse, divengono definitive ed irrevocabili.

ART. 24 – SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

Per la sostituzione dei membri del Consiglio e della Giunta venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica, allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

In caso di esaurimento delle liste si procede, ad eventuali elezioni suppletive da svolgersi nelle medesime forme di legge previste per il rinnovo del Consiglio e nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale e comunque e non oltre il primo trimestre di ogni anno scolastico.

Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente del Consiglio di Istituto.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del XX.12.2014, entra immediatamente in vigore ed è pubblicato sul sito web istituzionale.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Deliberato all'unanimità dal Consiglio di Istituto il XX/12/2014
